

Articoli/Articles

LE CRITICHE DI ARRIGO TAMASSIA ALLE CONCLUSIONI
PERITALI DEL PROCESSO GUTEAU (1882-1883)

DANIELE BLASOTTA, OMAR FERRARIO
Università degli Studi dell'Insubria,
Dipartimento di Medicina e Sanità Pubblica, Varese, I

SUMMARY

ARRIGO TAMASSIA AND THE JUDICIAL TRIAL OF CH. J. GUTEAU

The international reputation of the judicial trial of Ch. J. Guiteau, the killer of the U.S.A. President J.A.Garfield led Arrigo Tamassia, professor of Legal Medicine of the University of Pavia, to harshly criticized the work of the judicial court.

Capita sovente nella storia, e in particolar modo nella storia della psichiatria forense, che il dibattito su questioni dottrinarie fondamentali prenda le mosse da un processo che, per una ragione o per l'altra, mette a nudo anche i problemi di un'epoca, di una particolare temperie culturale, di *Weltanschauung* ormai obsolete che faticano a cedere il passo alle nuove teorie psichiatriche. Può anche avvenire che nelle aule di giustizia di ieri si trattino tematiche che, sia pure sotto nuove vestigia, ricompaiono anche ai nostri giorni. I grandi processi del passato insegnano sulla psicologia di popoli e di epoche più di interi trattati filosofici o di storia.

Il processo a Charles J. Guiteau è diventato famoso, e non solo oltreoceano, come esempio delle problematiche della perizie in materia di imputabilità nonché del corretto comportamento da parte degli esperti di scienze forensi. Trattavasi di un crimine commesso

Key Words: Ch.J. Guiteau – A. Tamassia – University of Pavia

per motivazioni particolari: politiche e soprattutto religiose. La storia è piena di gente che per questi motivi non esita a macchiarsi di quello che per i codici di tutto il mondo è il delitto più grave e più ignobile: l'omicidio. Ogni epoca ha i suoi Ravallac, i suoi Bresci, i suoi Oswald, i suoi Ygal Amir, i suoi vecchi della montagna che, credendosi dalla parte giusta e ritenendo di ricoprire una speciale missione nel disegno del Destino, non esitano a macchiarsi le mani del sangue dell'infelice di turno. La società solitamente ha sempre punito queste persone, se e quando capitano vive nelle mani della umana Giustizia, con il patibolo, o in tempi più recenti con l'ergastolo, oppure con l'ospedale psichiatrico. Guiteau ebbe l'umana sfortuna di vivere in un'epoca in cui l'influenza positivista sulla psichiatria era ancora blanda e gli toccò la prima opzione: l'impiccagione. Tamassia entrò nella discussione scientifica del caso con un articolo nella *"Rivista sperimentale di Freniatria e di medicina legale"*¹, dopo una attenta analisi del materiale ottenuto dai suoi colleghi stranieri. Prima di discutere dell'opera ci sentiamo in obbligo di rimarcare una serie di fatti: il giovane professore di Poggiorusco (Mantova) dimostra come sempre una speciale attenzione per quanto concerne le esperienze e i progressi delle scienze forensi all'estero. L'influenza di quanto da lui stesso personalmente constatato circa lo stato della medicina legale a Praga, a Vienna e soprattutto in Germania è sempre presente nelle sue dissertazioni e il fatto che si sia avvalso per questo lavoro di contributi di colleghi stranieri, tutti doverosamente citati, costituisce una preziosa testimonianza in materia. Il tema dell'imputabilità del reo era sempre stato presente a Tamassia che proprio in quegli anni (1880-1882), nell'Università di Pavia, aveva tenuto un corso libero intitolato *"Dottrine medico legali concernenti l'imputabilità penale e la capacità civile, con speciale riguardo alla situazione italiana"*². Molti suoi lavori concernono questo problema delicato e, proprio nel 1875, aveva tradotto il saggio di Henry Maudsley sulla responsabilità nelle malattie mentali³. Il processo Guiteau gli fornì quindi l'occasione per un contributo dottrinario su tematiche per lui essenziali.

Il due luglio 1881 il presidente Garfield aveva subito un attenta-

to da parte di Charles J. Guiteau, che sparò contro di lui due colpi di pistola in una stazione ferroviaria, e morì due mesi dopo, per le conseguenze settemiche delle ferite. Il processo al suo omicida fu insolitamente lungo per i tempi della giustizia statunitense dell'epoca; durò infatti dal 14 novembre del 1881 al 22 maggio del 1882, appassionando l'opinione pubblica resa edotta di ogni particolare dai quotidiani nazionali. Tamassia era molto critico nei confronti della atmosfera di intimidazione che gli organi di informazione avevano creato intorno al dibattimento, rendendo arduo il lavoro non solo dei periti, ma anche dei procuratori pubblici, degli avvocati difensori, dei magistrati e dei giurati! Se è vero che la Giustizia deve dimostrare sempre una mente serena ed aliena a prese di posizione partigiane, il processo Guiteau rappresenta un esempio di quello che non si dovrebbe mai vedere in un'aula di tribunale:

L'altissima individualità, che era stata colpita, gli strani antecedenti dell'assassino, l'immensa eccitazione patriottica provocata dovevano togliere al procedimento giudiziario quella quietezza serena, quell'ambiente imparziale, da cui può scaturire una sentenza immune da odio o da fanatismo. (...) i due partiti politici principali imprecarono sull'imputato l'estremo rigore della legge, minacciando quei medici e quei giurati che avessero posto un inciampo qualunque alla vendetta popolare. Il compito dei periti si rese quindi difficile; in alcuni punti fu addirittura strozzato. Su ogni loro parola, su ogni loro dubbio la stampa politica coi suoi organi onnipotenti e clamorosi esercitava un controllo petulante, iracundo, quasi crudele (...).

Oltre alle pressione dei giornali, contribuì a decidere la sorte dell'imputato anche il suo stesso contegno, che lo fece apparire agli occhi della giuria e dei giudici non un leguleio da strapazzo, un predicatore da trivio, un galoppino di scarsa categoria, un incapace di intendere e di volere, bensì un assassino freddo e determinato, un terrorista spregevole che toglie di mezzo i suoi nemici con l'arma vigliacca dell'attentato:

la connessione tra il disegno e l'atto (...) appariva evidentissima, e ciò bastava ad escludere qualunque suggestione di follia, che, sempre stando

al concetto popolare, doveva avere i tratti dell'incoerenza, o d'una cieca ed improvvisa impulsione. (...) Così ci spieghiamo il sarcasmo, l'ironia, l'estrema diffidenza con cui si accoglieva ogni parola di Guiteau, dei suoi difensori, dei periti, che ne sostenevano la pazzia, lo studio di rovesciare con quei celebri interrogatori crociati quel po' di pietosa indulgenza, che l'interrogatorio diretto aveva potuto svegliare.

L'immagine dell'imputato contrastava quindi con quella che era la concezione popolare della pazzo che uccide all'improvviso e non si poteva nemmeno concepire che la follia potesse a volte mostrarsi e realizzarsi con la freddezza della razionalità.

Per quanto concerne i periti, già nel numero c'è una evidente disparità tra accusa e difesa; sedici per la prima, otto per la seconda. Per il collegio difensivo si espressero: Kiernan, Nichol, Folsom, Godding, Mc Bride, Channing, Fischer, Spitzka. Per sostenere l'impianto accusatorio vennero chiamati: Young, Loring, Allan-Mc Lane-Hamilton, Worcester, Dimon, Selden-Talcote, Stearns, Strong, Shew, Everts, Macdonald, Barksdale, Callender, Kempester, Gray, Barker. La disanima da parte di Tamassia del comportamento poco professionale dimostrato dalla gran parte dei periti che lavorarono per la pubblica accusa è notevole:

Di questi parecchi ebbero campo di esaminare per qualche giorno l'imputato; altri (...) si riferirono alle pure risultanze del processo, limitandosi a qualche esame diretto sfuggevole; altri infine risposero su questioni astratte di psicologia e medicina legale (...). In generale però devesi lamentare la poca obiettività delle indagini istituite, la trascuranza quasi completa dei fenomeni fisici offerti dal paziente, la prevalenza di una psicologia tutta speculativa, in alcuni casi goffamente empirica, il colpo d'occhio del pratico sostituito alla fina analisi dei fenomeni, l'obbedienza più o meno mascherata alle appassionate intimidazioni della pubblica opinione.

Le tesi della difesa poggiavano su tre capisaldi: 1) la predisposizione ereditaria; 2) la condotta folle dell'imputato prima durante e dopo il delitto; 3) la presenza di una supposta ispirazione o pressione della divinità che ne avrebbe pesantemente influenzato la capacità di intendere e di volere. Per Nichol, Folsom, Godding, Mc

Bride, Channing, Fischer, la pazzia del loro cliente era fuori questione. Per Kiernan l'accusato era indubbiamente un pazzo morale, mentre toccò al Prof. Spitzka l'onere di venire messo alla berlina dall'accusa, avendo egli definito Guiteau una persona moralmente imbecille, una "*mostruosità morale*" ed avendone sottolineato l'asimmetria facciale con deficit di innervazione della muscolatura, la pronunciata deviazione a sinistra della lingua, lo stiramento dell'angolo della bocca nell'atto del riso, la forma romboencefalica del cranio. Concluse il suo intervento con queste parole:

Io fermamente asserisco che, secondo la mia opinione, quel medico che dichiarasse sano di mente Guiteau, non sarebbe assolutamente né un perito né un uomo onesto.

L'atteggiamento dei periti dell'accusa venne stigmatizzato duramente da Tamassia: *Nell'accusato essi non videro che un fanatico, un egoista, un ambizioso, che non si arresta davanti all'assassinio per giungere al suo intento, e che fornito di mente lucida, di memoria sicura e di spirito acuto di previdenza, mendica la discolpa al suo delitto in una pretesa ingiunzione venutagli dal cielo, in un misticismo religioso, che pur infondendogli tutto l'ardire dell'apostolo, non ne intaccava però l'intelligenza o non ne turbava morbosamente la volontà. Nessuna definizione di pazzia, nessun tipo di malattia mentale determinata poteva, secondo essi, convenire alla psicologia di Guiteau; la pazzia morale (...) era una fiaba degli alienisti moderni, le illusioni e le allucinazioni dell'imputato (...) dovevano ritenersi altrettante menzogne o come manovre di simulazione. Con questo sistema affatto negativo, e col partito preso di non voler trovare nulla, proprio nulla di anormale, fu compito assai liscio in questi periti di dimostrare ad un giurì fieramente avverso all'imputato, che questi era ben degno della forca, e che il popolo americano era in pieno diritto di prendersi, come gramo compenso, almeno questa vendetta. Ma un'occhiata anche la più sfuggibile e la più indulgente sulle deposizioni di questi periti mostra subito come la studiata reticenza, la indeterminatezza dei concetti, la mancanza o la erroneità d'ogni esame obiettivo ne abbiano fornito la base.*

La deposizione del dott. Barker era paradigmatica in proposito: la pazzia è

una deviazione delle facoltà mentali, o dei sentimenti o degli istinti dalla

funzione normale e naturale dell'individuo, implicante un'alterazione di sostanza indotta dalla malattia. O un'alterazione nel meccanismo fisiologico delle funzioni.

Non negava la predisposizione ereditaria ma negava la pazzia morale e riteneva che Guiteau fosse un uomo normale. Per il dott. Hamilton la presenza di anomalie fisiche nel capo dell'imputato era infondata, in quanto *“non v'era alcuna irregolarità nei contorni delle ossa del capo”*. Quanto alla cosiddetta pazzia morale, non vi credeva in quanto scusante *“per atti di malvagità e di libidine”*. Secondo il dott. Worcester la presenza dell'ispirazione religiosa non implicava follia, mentre asseriva che la predisposizione ereditaria scompare dopo la terza generazione. Il dott. Talcote sosteneva che negli omicidi commessi da alienati in preda a delirio di tipo religioso, il malato preannuncia la proprie intenzione, diversamente dall'accusato che non presenta fenomeni di tipo morboso particolari. Il dott. Stearns attaccava sia la predisposizione ereditaria di Guiteau sia la possibilità che si potesse affermare una sua pretesa imbecillità od idiozia in quanto *“il cervello può essere congenitamente difettoso, senza per questo funzionare patologicamente”*. Strong, Shew, Everts, MacDonald contestavano sia la predisposizione ereditaria sia la ispirazione alla base dell'agire dell'imputato. MacDonald arrivava persino a negare la pazzia morale, sostenendo una sua genesi di natura politica e non psichiatrica. A suo dire Guiteau altro non era che un simulatore, che cerca di sottrarsi alla sua giusta punizione. Sulla sua stessa linea si ponevano i dottori Callender e Kempester, che negavano anch'essi il concetto stesso di pazzia morale. Anche il dott. Gray escludeva la pazzia sulla base della premeditazione dell'atto e ritiene Guiteau un simulatore.

Prima di riportare le conclusioni di Tamassia sul caso specifico, desideriamo rammentare che l'analisi del processo permetteva al giovane professore dell'Università di Pavia di affrontare due temi a lui particolarmente cari: la preparazione culturale dei medici in grado di rivestire in modo competente il ruolo di perito nel processo ed il problema della *“pazzia morale”*. Per quanto concerne la

prima questione, avveniva sovente che i periti, anziché fornire certezze scientifiche alla Giustizia, contribuissero ad accentuarne la confusione:

... apparivano giustificate anche le polemiche accolte nella stampa di informazione che giungeva a criticare severamente la medicina legale come un ammasso di contraddizioni e di cavilli, e di periti come avvocati devoti ad una tesi anziché ad un principio scientifico⁴. Per l'autore questa situazione risultava intollerabile: Si doveva, insomma, evitare l'immagine di indagini medico-legali che si offrivano come uno "spettacolo di lotte oratorie", in cui i medici difendevano le proprie tesi con la foga di avvocati. Si incontravano non raramente dei periti che, con scarsa conoscenza della professione, sostenevano aprioristicamente le proprie tesi, anziché adeguarsi alla comprensione della verità dimostrabile scientificamente. (...) La perfetta adesione al metodo sperimentale obbligava piuttosto a comprovare sempre le proprie dichiarazioni con gli esperimenti, basandosi sul rigorismo obiettivo che, insieme alla conoscenza del rapporto giuridico cui il fatto si riferisce, rappresenta il principio informatore della medicina legale. (...) Non solo nel caso delle perizie psichiatriche, ma anche negli altri campi di applicazione peritale, governati da certezze scientifiche e da paradigmi interpretativi generalmente condivisibili, le posizioni dei periti si trovavano spesso a divergere e a collocarsi su posizioni opposte⁵.

Tamassia non auspicava cambiamenti radicali, non in conformità con le istituzioni, e indicava l'utilizzo di mezzi atti a prevenire errori in rispetto della indipendenza reciproca della giustizia e della scienza; era propenso all'introduzione di un esame di abilitazione al fine di diventare perito e sosteneva che un buon medico legale dovesse ottenere la fiducia del giudice; dimostra, infatti, di avere ben chiaramente presente la situazione reale nelle aule di giustizia:

La magistratura o si smarrisce in questo mare di contraddizioni, o si fa forte di queste asserzioni geometriche, talora finisce a non orizzontarsi più, e ricorre a contro perizie e a consulti; e spesso l'indagine giudiziaria si risolve in nulla (...) gli avvocati stessi perdono il giusto, l'alto concetto del perito, e credono che la scienza nostra sia tanto elastica, da poter dare appoggio alle dottrine le più strane, alle ipotesi le più audaci. E così alla chetichella si annebbia nelle masse il concetto di una giustizia rigida,

serena, ispirata solo al vero, ai dettami incrollabili della scienza⁶. Su questi problemi riecheggeranno anni dopo quasi negli stessi termini le dure critiche di un grande maestro della nostra disciplina: la Giustizia chiede alla scienza medica dei giudizi di dimostrazione scientifica o di valutazione tecnica: per questo – e per questo soltanto! – il medico interviene nel Foro. Deve quindi derivarne per esso una rigorosa norma di condotta la quale, tenendosi egualmente lontana sì dagli scrupoli eccessivi che dalle sentenze presuntuose, soddisfi alle esigenze della prova, le quali consistono in una serrata argomentazione che allacci dei fatti positivi sulla base di nozioni concrete d'indole scientifica ed adduca ad un giudizio. Ma questo principio è vulnerato qualora il fatto non venga apprezzato a dovere, o se ne alteri il valore, o se ne contorca lo schietto significato; e quando al dato scientifico, presentemente incontrovertibile, si sostituiscano le fantastiche speculazioni teoriche, quand'anche e seppure tutto ciò si ammanti della speciosa veste di un ragionamento formale presentato con eloquio fiorito e con accento di intima persuasione. Autocritica severissima, adunque, si richiede che metta ai piedi il piombo dantesco e che trattenga dai voli seducenti delle ipotesi e delle "ricostruzioni" col memento del "si e del no che tu non vedi"⁷.

Altro problema di notevole importanza che il processo Guiteau consentiva a Tamassia di discutere era quello della "follia morale", intesa come grave disturbo del comportamento sociale e devianza scomoda dalle norme da parte di persone che apparivano prive di scrupoli morali e sentimenti. In polemica con Clodomiro Bonfigli, che tendeva a classificare tale disturbo come una condizione di nevrosismo e non di malattia, Tamassia si schierò per la completa non imputabilità del pazzo morale, consapevole delle problematiche attuative che la posizione di Bonfigli avrebbe comportato di fronte a una patologia frequentemente diagnosticata nelle aule di tribunale⁸.

Il lavoro di Tamassia sul processo si concludeva con una severa critica alle posizioni sia della difesa sia dell'accusa. L'affermazione secondo cui non vi è traccia di predisposizione ereditaria nella famiglia di Guiteau costituiva un falso evidente: almeno due zii e due cugine risultavano alienati, come illustrato da Tamassia nella prima parte del lavoro, in cui riportava la biografia di Guiteau e del suo parentado. La depressione del cranio, deformità acquisita a seguito di un traumatismo in età infantile, era già espressione evidente di

patologia cerebrale. L'autopsia stessa non permetteva che di suffragare tale ipotesi:

Alla depressione di largo tratto del cranio a destra, si associa una atrofia più o meno estesa dell'emisfero cerebrale corrispondente, da cui le lesioni d'innervazione periferiche del lato opposto della faccia.

Se l'ereditarietà e le lesioni anatomiche costituivano dei punti a favore della difesa, non altrettanto si può affermare di quanto affermato dai periti del collegio difensivo dell'imputato:

Nessuna (...) delle forme di pazzia accampate dalla difesa poteva convenire al Guiteau. Non era né maniaco, né monomaniaco, né affetto da pazzia morale. Non era che un semi-imbecille, nel quale la funesta impronta dell'ereditarietà fu enormemente aggravata dall'ambiente familiare in cui visse, dal fanatismo e misticismo religioso, onde fu ammorbata tutta l'educazione sua.

Se nella sua vita disordinata c'era una costante, era proprio quella ispirazione che condizionò tutte le imprese strampalate che costellarono la sua esistenza: la fondazione di un giornale su posizioni di integralismo religioso, la sua attività di procacciatore di voti per il partito repubblicano, e persino la rimozione dello sventurato Garfield. Sempre convinto del proprio ruolo fondamentale nel disegno divino, al processo contestava persino i propri difensori, anche se questo gli costò la condanna capitale. Infine si diresse verso il capestro con un contegno che, se non trattassimo della ingiusta condanna a morte di un incapace, sarebbe oggetto di commenti umoristici. In un'altra epoca sarebbe stato considerato un mistico, ai nostri giorni non sarebbe sicuramente sfuggito alla destinazione giusta per quelli come lui: l'ospedale psichiatrico. Anche in questo lavoro, dunque, Tamassia si confermò come un maestro nell'evidenziare con approccio positivista le problematiche della psichiatria forense in tema di imputabilità. E le sue riflessioni costituiscono un caposaldo fondamentale per i medici legali di ieri e di oggi.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

1. TAMASSIA A., *Il processo Guiteau*. Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale, VIII, 1882, pp. 113-134, 224-240 e IX, 1883, pp. 28-37.
2. ARMOCIDA G., *Il primo insegnamento universitario italiano di medicina legale e polizia medica*. Edizioni Cardano, Pavia, 2003, p. 148.
3. *La responsabilità nelle malattie mentali pel dottor Enrico Maudsley, Prof. di Medicina Legale nell'Università di Londra. Versione del Dott. Arrigo Tamassia dalla seconda edizione inglese*, Fratelli Dumolard, (Biblioteca scientifica internazionale), Milano 1875.
4. ARMOCIDA G., *Il primo insegnamento...* op. cit. nota 2, p. 156.
5. Ibidem, p. 157.
6. TAMASSIA A., *La medicina legale nel progetto del Codice Sanitario italiano*. Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 1887; XIII: 133-145.
7. BORRI L., *Trattato di Medicina Sociale*. Casa Editrice Francesco Vallardi, Milano, 1912.
8. ARMOCIDA G., BIRKHOFF J., *Medicina legale, psichiatria e "folia morale", agli inizi d'una perdurante discussione*. In: *Contributi di storia della psichiatria*. Insubria University Press, Varese 2005, pp. 107-117.

Correspondence should be addressed to:

Daniele Blasotta. Dip. di Medicina e Sanità Pubblica, Università degli Studi dell'Insubria, Varese, I.